

**DELIBERA N. 145/2021**

**XXX XXX / WIND TRE (VERY MOBILE)  
(GU14/289810/2020)**

**Il Corecom Lombardia**

NELLA riunione del Il Corecom Lombardia del 22/12/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l’art. 10; RICHIAMATO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 21 novembre 2017; VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Co.Re.Com. Lombardia, sottoscritta in data 29 dicembre 2017; VISTA la delibera del CORECOM Lombardia 22 luglio 2020, n. 103 (Regolamento interno);

VISTA l’istanza di XXXXXX XXXXXX del 10/06/2020 acquisita con protocollo n. 0247147 del 10/06/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Con istanza presentata in data 10 giugno 2020, l'Istante lamentava, a seguito della richiesta di passaggio ad altro operatore precedente alla scadenza contrattuale, l'addebito di costi di recesso pari ad € 80,00 per ciascuna linea telefonica attiva e, di conseguenza, chiedeva il rimborso della complessiva somma pari ad € 1.200,00.

### **2. La posizione dell'operatore**

Wind Tre S.p.A. ha depositato rituale memoria entro i termini richiesti con la comunicazione di avvio del procedimento trasmessa in data 15 giugno 2020. In particolare, l'Operatore, dopo aver ricostruito la vicenda contrattuale, ha precisato di aver emesso, in relazione alle voci di costo contestate dall'Istante, la nota di credito n. XXXXXX, dell'importo di € 528,75, e la nota di credito n. XXXXXXX, dell'importo di € 620,91. Alla luce di tali considerazioni, l'Operatore chiedeva il rigetto della domanda presentata dall'Istante.

### **3. Motivazione della decisione**

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di procedibilità previsti dall'art. 14, comma 3, all. A alla Delibera A.G.Com. n. 203/18/CONS e succ. mod. ed int. Nel merito: 1. la richiesta relativa al rimborso dei costi applicati successivamente al passaggio ad altro operatore non merita accoglimento in quanto, alla luce delle note di credito emesse dall'Operatore – su cui non vi è alcuna contestazione da parte dell'Istante –, risultano applicati costi di recesso pari ad € 50,34. Da ciò deriva che tale voce di costo, alla luce di quanto previsto dall'Allegato A alla delibera n. 487/18/CONS, deve essere considerata corretta nella misura in cui risponde ai costi strettamente connessi alle attività necessarie alla lavorazione del recesso.

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

- 1.** Il rigetto delle domande proposte dall'Istante.
- 2.** Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Milano, 22 dicembre 2021

IL PRESIDENTE